



Consulenti del Lavoro

# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER n. **03** del 24 Gennaio 2019

### CHIARIMENTI SULLA TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI COMPENSI

Con l'art. 1, commi dal 910 al 914, della Legge di Stabilità 2018 (n. 205 del 27/12/2017) è stata imposta ai datori di lavoro ed ai committenti la piena tracciabilità degli stipendi e dei compensi da pagare a partire dal 1° Luglio 2018 (cfr. nostra newsletter n. 01 del 29.01.2018 e circolare n. 07 del 12.06.2018).

Da tale data, infatti, i datori di lavoro devono corrispondere gli stipendi, i compensi o **qualsunque anticipo** su questi solo attraverso una banca o un ufficio postale.

I sistemi in uso sono i seguenti:

- ✓ bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- ✓ strumenti di pagamento elettronico;
- ✓ pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- ✓ emissione di un assegno (bancario o circolare) consegnato ed intestato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

**I datori di lavoro o committenti pertanto non possono più, dal 1° Luglio 2018, pagare la retribuzione attraverso denaro contante direttamente al lavoratore, a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato.**

L'inadempienza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. **A questo proposito il Ministero del Lavoro è intervenuto precisando che** la somma da pagare si ottiene calcolando l'importo più favorevole al datore di lavoro tra un terzo del massimo e il doppio del minimo (in questo caso l'importo più favorevole è di € 1.666,67). Questo a prescindere dal numero dei lavoratori occupati.

**Si ritiene** inoltre che la sanzione sia dovuta per ogni "giorno" in cui vengono pagati gli stipendi/compensi, o loro acconti, in modalità "non tracciata". A titolo esemplificativo si pensi ad una azienda che ha 20 dipendenti e il 5 gennaio 2019 paga in contanti tutti (o alcuni) stipendi di dicembre 2018. In questo caso la sanzione, in caso di verifica, sarà di € 1.666,67. Se la stessa azienda avesse pagato anche un acconto per contanti ad un lavoratore il 10 dicembre 2018 ed un secondo acconto (sempre per contanti) a tre lavoratori il 15 dicembre 2018, la sanzione sarebbe stata di € 1.666,67 per tre (ovverosia per ogni "giorno" in cui è avvenuto il pagamento non tracciato a prescindere dal numero dei dipendenti). **Questa interpretazione** trae origine dal fatto che il momento di "consumazione dell'illecito" che origina la sanzione si deduce essere quello in cui il datore di lavoro paga con procedure non previste dalla legge.

È consigliabile altresì conservare unitamente alla busta paga firmata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Le disposizioni in commento non si applicano ai rapporti di lavoro domestico ed a quelli instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.